



*Ministero delle Infrastrutture  
e dei Trasporti*

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE  
ED I SISTEMI INFORMATIVI E STATISTICI

DIREZIONE GENERALE PER IL TRASPORTO STRADALE  
E PER L'INTERMODALITA'  
DIVISIONE 5

PROT. 140/cart  
R.U. USCITA

Roma, 24 settembre 2009

Al Ministero dell'Ambiente,  
della tutela del territorio e del Mare  
ROMA  
(Rif. Prot. n. 3561 del 3 settembre 2009)

e.p.c. Al Ministero dell'Interno  
Servizio di Polizia Stradale  
ROMA

Oggetto: Articolo 7-bis del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286. Istituzione della scheda di trasporto.

Con riferimento a quanto rappresentato con la nota a margine indicata, si forniscono le seguenti precisazioni, concordate anche con il Ministero dell'interno – Servizio di Polizia Stradale.

Ai sensi della norma indicata in oggetto, e del connesso decreto ministeriale n. 554/2009 (articolo 3), che disciplina nel dettaglio i contenuti della scheda di trasporto, può considerarsi equipollente alla scheda *“ogni altro documento che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto stradale delle merci, ai sensi della normativa comunitaria, degli accordi o delle convenzioni internazionali o di altra norma nazionale vigente o emanata successivamente al presente decreto”*.

Al riguardo, preso atto delle considerazioni esposte da codesto Ministero, si ritiene che il formulario previsto dal decreto legislativo 2 aprile 2006, n. 152, articolo 193, e dal decreto del Ministro dell'Ambiente 1° aprile 1998, n. 148, che deve obbligatoriamente accompagnare il trasporto dei rifiuti, possa essere considerato documentazione equipollente, a norma della disciplina sopra richiamata.

Peraltro, nelle circolari applicative diramate agli organi di Polizia sul territorio, è stato precisato che i documenti equipollenti debbono comunque contenere i dati relativi al vettore, al committente, al caricatore ed al proprietario della merce, nonché quelli relativi alla tipologia ed al peso della merce trasportata ed ai luoghi di carico e scarico della stessa.

Dall'esame del formulario di identificazione dei rifiuti, si rileva che in esso sono senz'altro contenuti i dati circa il vettore, la tipologia e il peso della merce e i luoghi di carico e scarico.

Sempre nel formulario viene individuata la figura del “produttore/detentore” del rifiuto che, di norma, è il soggetto che dispone il trasporto, ne cura il carico sui veicoli e, in genere, è il proprietario del rifiuto fino al conferimento dello stesso al destinatario.

Pertanto, ai fini dell'accertamento delle responsabilità concorrenti dei soggetti della filiera del trasporto di cui al decreto legislativo 286/2005, qualora non altrimenti indicato con apposita dichiarazione sottoscritta dal produttore/detentore, e nel caso in cui non venga redatta apposita scheda di trasporto, la figura del produttore/detentore coincide con le figure del committente, del caricatore e del proprietario della merce.

In tal senso, si provvede a diramare istruzioni agli organi di controllo operanti su territorio.

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dr.ssa Clara Ricoszi)